Guida operativa per l'acquisizione di beni e servizi sotto soglia di rilevanza comunitaria

Sommario

Gui	da operativa per l'acquisizione di beni e servizi sotto soglia di rilevanza comunitaria	1
1	. Premessa	2
2	. Quadro normativo di riferimento	2
3	. Definizioni	4
4	L'affidamento di servizi e forniture sotto soglia comunitaria: iter procedurale	6
	4.1 Programmazione degli acquisti	6
	4.2 Nomina del Responsabile Unico del Procedimento	7
	4.3 Determina a contrarre/determina unica semplificata	8
	4.4 Tipologie di procedure e relative soglie	9
	4.5 Obblighi di acquisto in forma centralizzata e individuazione degli strumenti di approvvigionamento di beni e servizi	11
	4.6 Avvio della procedura e criteri di selezione del contraente	13
	4.7 Acquisizione CIG (smart CIG e CIG SIMOG)	14
	4.8 Predisposizione della documentazione negoziale ed espletamento della procedura	15
	4.8.1 Definizione requisiti generali e speciali	15
	4.8.2 Garanzie provvisorie e definitive	16
	4.8.3 Espletamento della procedura negoziale	16
	4.9 Verifiche requisiti art. 80 del Codice	17
	4.10 Verifica requisiti speciali	18
	4.11 Acquisizione documenti pre-stipula	18
	4.12 Stipula del contratto	19
	4.13 Obblighi di trasparenza	19

1. Premessa

La presente guida operativa è stata predisposta allo scopo di fornire indicazioni utili in relazione all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici nell'ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, con particolare riferimento alle procedure in affidamento diretto. Attraverso questo documento ci si propone di favorire, all'interno dell'Amministrazione, una maggiore conoscenza della normativa in materia negoziale, specialmente riferita all'ambito universitario, e possibilmente avviare un percorso di armonizzazione e standardizzazione delle fasi procedimentali necessarie all'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle aree dirigenziali e delle strutture fondamentali di Ateneo.

2. Quadro normativo di riferimento

La disciplina in materia di acquisizioni sotto soglia di rilievo comunitario si caratterizza per una molteplicità ed eterogeneità di disposizioni di riferimento, di cui alcune di natura normativa e altre di natura non normativa. Tra queste, in estrema sintesi, si possono indicare:

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il "Codice dei Contratti Pubblici" (a seguire, anche il "Codice")
 di recepimento delle Direttive comunitarie in materia di contratti pubblici (Direttive 2014/23/UE,
 2014/24/UE e 2014/25/UE) e, in particolare le disposizioni contenute nell'articolo 36 del citato decreto;

Le principali modifiche apportate al Codice sono avvenute per effetto:

- ✓ del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. "Decreto correttivo" o "Correttivo");
- ✓ del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto "Sblocca Cantieri", come convertito con L. 14 giugno 2019, n. 55);
- ✓ del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "Decreto Semplificazioni" come convertito con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120);
- √ del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "Decreto Semplificazioni bis" come convertito con modificazioni con L. 29 luglio 2021, n. 108).
- le linee guida ANAC n. 4, aventi ad oggetto "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", adottate con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018 e, da ultimo, con delibera n. 636 del 10 luglio 2019.
- le disposizioni che stabiliscono obblighi di acquisto in forma centralizzata ed individuano strumenti di acquisizione specifici, di cui le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi, come l'art. 1 comma 449 della legge 296/2006 (come modificato dall'art. 1 comma 495 della legge 208/2015) e l'art. 1

- comma 510 della legge 208/2015, che prevedono che le istituzioni universitarie sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni Quadro previste dall'art. 26 della legge 488/1999;
- le disposizioni che disciplinano gli obblighi di ricorso al mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, come l'art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 1 comma 130 della legge 145/2018: in base a tale disposizione, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le Università sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione [Me.PA.] ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del'art. 328 del D.P.R. 207/20103 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- le disposizioni che regolano l'acquisizione di beni appartenenti a determinate categorie merceologiche, come l'art. 1, comma 512 della legge 208/2015: in base a tale disposizione, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici e di connettività sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione), anche per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro. L'art. 1, comma 516 della Legge n. 208/2015 prevede la possibilità di procedere ad approvvigionamenti senza il ricorso di strumenti Consip esclusivamente a seguito di apposita determina motivata resa dall'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati con tali modalità sono comunicati all'A.N.AC. e all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);
- le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legge 126 del 29 ottobre 2019, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di ricorso al mercato elettronico e di utilizzo della rete telematica, non si applicano tra gli altri alle Università statali per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca. Pertanto, gli Atenei, per tale tipologia di acquisti, sono esonerati dall'obbligo di ricorso al Me.PA;
- le disposizioni dell'articolo 236, comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. "Rilancio") convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, secondo cui "Le disposizioni di all'articolo 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applicano anche all'acquisto di beni e servizi informatici е di connettività, inerenti all'attività didattica delle università statali e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica";

• l'articolo 1 comma 7 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.

3. Definizioni

Ai sensi dell'art. 3 del Codice, si intende per:

«appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;

«appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di lavori.

Inoltre, ai fini di questa guida operativa, si intende per:

DGUE (documento di gara unico europeo): il modello auto dichiarativo per la partecipazione alle procedure di gara, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea. Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica e consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni: a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice; b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del Codice; c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91 del Codice.

CONSIP: la Concessionaria Servizi Informatici Pubblici, posseduta interamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), con il compito di stipulare convenzioni in base alle quali le imprese fornitrici si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura sino alla concorrenza di un quantitativo di beni o di servizi determinato; è l'ente che gestisce la piattaforma telematica del Me.PA per il MEF, mettendola a disposizione delle amministrazioni per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria;

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA): un mercato digitale, realizzato da CONSIP, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in cui le Amministrazioni registrate acquistano, per valori inferiori alla soglia comunitaria, i beni e i servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi e prodotti sul sistema. Sul Me.PA possono presentare i propri beni/servizi solo fornitori che rispondono ai requisiti di abilitazione definiti da Consip in appositi bandi, in relazione a specifiche categorie merceologiche;

ACCORDI QUADRO CONSIP: accordi conclusi tra Consip S.p.A. e più operatori economici, al fine di stabilire le condizioni base (qualità, termini, condizioni, ecc.) degli "appalti specifici" che saranno aggiudicati successivamente dalle singole Amministrazioni. Gli Accordi quadro, aggiudicati da Consip S.p.A. a più fornitori a seguito della pubblicazione di specifici Bandi, definiscono le clausole generali che, in un determinato

periodo temporale, regolano i contratti da stipulare. Nell'ambito dell'Accordo quadro, le Amministrazioni che hanno effettuato l'abilitazione al sistema Acquisti in Rete, attraverso la contrattazione di "Appalti Specifici", provvedono poi a negoziare i singoli contratti, personalizzati sulla base delle proprie esigenze;

SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (SDA.PA): processo di acquisizione interamente elettronico, aperto per tutto il periodo di validità dello stesso a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Per l'aggiudicazione nell'ambito dello SDA.PA., le amministrazioni seguono le norme della procedura ristretta, di cui all'art. 61 del Codice. Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema e tutti i partecipanti ammessi sono invitati a presentare un'offerta per ogni specifico appalto nell'ambito dello SDA.PA.

ANAC: l'Autorità Nazionale Anticorruzione per la valutazione e la trasparenza, istituita ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 90 del 24 giugno 2014; l'ANAC ha compiti informativi, ispettivi, di vigilanza, accertamento e propulsione, nonché compiti sanzionatori, al fine del rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nelle procedure di scelta del contraente per i contratti pubblici e di tutela della concorrenza;

CIG: il Codice Identificativo Gara, il codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG dell'ANAC;

SIMOG: il Sistema Informativo Monitoraggio Gare, una piattaforma software messa a disposizione delle stazioni appaltanti dall'ANAC, contenente tutte le informazioni necessarie riguardanti gli appalti pubblici;

AVCPass: l'Authority Virtual Company Passport, istituito presso l'AVCP, oggi ANAC, un sistema di verifica online degli operatori economici in ordine ai requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento. Il sistema AVCPass consente alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori, attraverso un'interfaccia web e le cooperazioni applicative con gli Enti Certificanti, l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale per l'affidamento dei contratti pubblici;

PassOE: il documento necessario per procedere alla verifica dei requisiti in possesso dell'Operatore Economico da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori, tramite AVCPass;

DURC: il documento unico di regolarità contributiva, che attesta contestualmente la regolarità di un'impresa con riguardo agli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento;

DUVRI: il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, con il quale sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare oppure, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi, e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente.

Distinzione tra procedure e strumenti di acquisto

Si ritiene infine opportuno sottolineare che, nella presente guida operativa, con **procedure per l'affidamento** di contratti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, si intenderanno:

1) l'affidamento diretto

2) la procedura negoziata.

Dei due istituti sopra indicati solo il secondo, la **procedura negoziata**, presuppone un confronto competitivo tra offerte e si configura dunque come una vera e propria "gara", come dispone lo stesso codice all'art. 3, comma 1 lett. uuu), definendola come procedura in cui "le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto".

Diversamente l'affidamento diretto, che in nessun modo si può configurare come una gara, consiste in una procedura negoziale volta all'individuazione di un affidatario della fornitura del bene/servizio richiesto mediante modalità maggiormente semplificate, quali consultazione di listini pubblici, verifica di affidamenti già intevenuti per analoghi beni/servizi da parte di altre amministrazioni, oppure mediante acquisizione di preventivi (cfr. par. 4.6 della presente guida).

Giova sottolineare infatti che l'affidamento diretto, come documentato da ampia dottrina e giurisprudenza, non può in alcun modo configurarsi come un'assegnazione diretta, basata su una scelta di tipo fiduciario, ad un unico operatore economico, che prescinda dall'obbligo di rispetto dei principi dell'art. 30, comma 1 del Codice (principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità), nonché ovviamente dal rispetto del principio di rotazione (art. 36, comma 1 del Codice); esso richiede dunque un'attività istruttoria, pur informale, di analisi del mercato e dei possibili affidatari.

Tale procedura non si sottrae neppure all'obbbligo di motivazione, la quale è necessaria, sempre e comunque, ai sensi della disciplina generale del procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241).

Per **strumenti di acquisto** si intendono i mezzi che l'ordinamento mette a disposizione per espletare le procedure di acquisto di beni e servizi sopra richiamate, ovvero **Convenzioni Quadro Consip**, **Accordi quadro**, **Me.PA**, **Sistema dinamico di Acquisizione (SDA.PA)**, quali strumenti di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.

4. L'affidamento di servizi e forniture sotto soglia comunitaria: iter procedurale

4.1 Programmazione degli acquisti

L'Università degli Studi di Genova adotta, ai sensi dell'art. 21 del Codice, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.

Ai fini della programmazione biennale di beni e servizi e dei relativi aggiornamenti annuali, Aree e strutture fondamentali di Ateneo trasmettono, alla struttura competente dell'Area Negoziale, entro le scadenze di

volta per volta indicate, i programmi e i relativi aggiornamenti annuali, predisposti secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 21, comma 8 del Codice.

L'operatività di tale obbligo è divenuta possibile con l'adozione del decreto di attuazione del 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (G.U. n. 57 del 9 marzo 2018), con il quale sono state definite le procedure e gli schemi-tipo per la redazione del programma, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti e al quale si rimanda per gli adempimenti necessari per la modifica del piano nei casi in cui è necessario procedere all'affidamento in assenza di inserimento della procedura nella programmazione.

L'Università pubblica il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali, sul proprio sito web alla pagina https://unige.it/trasparenza/programma-biennale-2021-2022-acquisti-beni-e-servizi

4.2 Nomina del Responsabile Unico del Procedimento

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del Codice e dalle Linee Guida Anac n. 3, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", per ogni singola procedura per l'affidamento di forniture e servizi, è necessario individuare un Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP).

Tenuto conto che il RUP corrisponde alla figura prevista dall'art. 5 della L. 241/90 (Responsabile del procedimento), specificamente per le procedure di affidamento di contratti e concessioni pubbliche, si rammenta che in caso di mancata individuazione di tale figura, questa corrisponde al Dirigente preposto all'unità organizzativa responsabile del procedimento (Dirigente dell'area).

Il ruolo di responsabilità del RUP nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di un appalto o di una concessione e le funzioni ad esso attribuite sono altresì definite dall'art. 31 del Codice e dalla Linee Guida Anac n. 3.

Il RUP deve essere in possesso di una specifica formazione professionale soggetta a costante aggiornamento, commisurata alla tipologia e alla complessità dell'intervento da realizzare, nonché di adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento.

Per gli appalti che rivestono particolare complessità in relazione alla specificità della fornitura o del servizio e che, pertanto, richiedano valutazioni e competenze tecniche altamente specialistiche, il RUP, prima dell'avvio della procedura, propone di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o parte di essa (art. 31 co. 7 del Codice).

Per svolgere le funzioni di RUP, lo stesso deve essere registrato presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); qualora non lo fosse, deve attivare relativa procedura telematica di registrazione.

Ai sensi dell'art. 31, comma 1 del Codice, il RUP è nominato "con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, (...). Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio".

Come precisato dal paragrafo 10 delle Linee Guida Anac n. 3 sopra citate, il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto (DEC). Il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi: a) prestazioni di importo superiore a 500.000 euro; b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico); d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; nonchè per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Ai sensi dell'art. 31, comma 1 del Codice, l'ufficio di Responsabile Unico del Procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

4.3 Determina a contrarre/determina unica semplificata

Ai sensi dell'art. 32 del Codice, la procedura prende avvio con l'emanazione della determina a contrarre, ovvero di atto ad essa equivalente, che contiene, almeno:

- l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare
- le caratteristiche dei beni/servizi che si intendono acquistare
- l'importo massimo stimato dell'affidamento
- la relativa copertura contabile
- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni
- i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte
- le principali condizioni contrattuali (es. capitolato e specifiche tecniche o documenti analoghi).

Nel caso di affidamento diretto si può procedere con un provvedimento che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti, in ossequio a quanto previsto nell'art.32, comma 2, secondo periodo, del Codice, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione e del rispetto del principio di rotazione. In questo caso il provvedimento andrà emesso dopo l'espletamento della procedura negoziale, prima dell'affidamento del contratto.

Al RUP spetterà dunque definire, in primo luogo, la tipologia di procedura da adottare, sulla base delle disposizioni codicistiche e anche in considerazione della recente disciplina emergenziale, come indicato nel paragrafo seguente.

4.4 Tipologie di procedure e relative soglie

L'art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede, ai fini dell'applicazione del Codice dei contratti pubblici, soglie di rilevanza comunitaria, che sono soggette ad aggiornamento periodico ed automatico con appositi provvedimenti adottati dalla Commissione Europea.

Dal 1 gennaio 2022 la soglia comunitaria, relativamente agli appalti pubblici di forniture e servizi aggiudicati dagli Atenei, sarà pari a € 215.000,00, oltre IVA.

Ai fini dell'affidamento di contratti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria sopra indicata, ai sensi dell'art. 36 del Codice, è possibile individuare la seguente articolazione di tipologie di procedure esperibili:

art. 36, comma 2, lett. a)	fino a 40.000 euro	affidamento diretto anche senza previa	
del Codice (D.Lgs.		consultazione di due o più operatori	
50/2016)		economici	
art. 36, comma 2, lett. b)	da 40.000 euro a 214.000 euro	affidamento diretto previa valutazione ()	
del Codice (D.Lgs.		di almeno cinque operatori economici	
50/2016)		individuati sulla base di indagini di mercato	
		o tramite elenchi di operatori economici,	
		nel rispetto di un criterio di rotazione degli	
		inviti.	

Per procedure aventi ad oggetto l'affidamento di forniture e servizi, il cui provvedimento di avvio sia adottato entro il 30 giugno 2023, sono introdotte le misure di semplificazione derogatorie degli articoli 36, comma 2, del Codice, previste dall'art. 1, comma 2 della legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, (cd. "Decreto Semplificazioni"), come modidificato dall'art. 51, comma 1, lettera a) della legge n. 108 del 2021, in relazione alle quali è possibile individuare la seguente articolazione.

art. 1 comma 2, lett a)	fino a 139.000 euro	affidamento diretto () per servizi e
della legge 11 settembre		forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria
2020, n. 120 di		e architettura e l'attività di progettazione.

conversione del decreto-		In tali casi la stazione appaltante procede
legge 16 luglio 2020, n. 76,		all'affidamento diretto, anche senza
(cd. "Decreto		consultazione di più operatori economici,
Semplificazioni"), come		fermo restando il rispetto dei principi di cui
modificato dall'art. 51,		all'articolo 30 del codice dei contratti
comma 1, lettera a), sub.		pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
2.1), della legge n. 108 del		2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti
2021		soggetti in possesso di pregresse e
		documentate esperienze analoghe a quelle
		oggetto di affidamento, anche individuati
		tra coloro che risultano iscritti in elenchi o
		albi istituiti dalla stazione appaltante,
		comunque nel rispetto del principio di
		rotazione.
Art. 1, comma 2, lett. b)	da 139.000 euro a 214.000	procedura negoziata, senza bando, di cui
della legge 11 settembre	euro	all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50
2020, n. 120 di		del 2016, previa consultazione di almeno
conversione del decreto-		cinque operatori economici, ove esistenti,
legge 16 luglio 2020, n. 76,		nel rispetto di un criterio di rotazione degli
(cd. "Decreto		inviti, che tenga conto anche di una diversa
Semplificazioni"), come		dislocazione territoriale delle imprese
modidificato dall'art. 51,		invitate, individuati in base ad indagini di
comma 1, lettera a), sub.		mercato o tramite elenchi di operatori
2.2), della legge n. 108 del		economici, per l'affidamento di servizi e
2021		forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria
		e architettura e l'attività di
		progettazione ().
	i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	

Queste misure, predisposte in un'ottica di accelerazione, semplificazione e snellimento delle procedure negoziali in una fase di emergenza pandemica, sono utilizzabili <u>in deroga</u> alle previsioni del Codice, nell'arco cronologico indicato. Non rappresentano dunque un obbligo, ma una mera facoltà. È bene tuttavia osservare che, anche laddove si opti per adottare le previsioni codicistiche e non quelle emergenziali, in virtù delle proroghe disposte dall'art. 51 della Legge 108/2021, restano comunque in vigore **i termini entro cui la**

procedura di affidamento dovrà essere conclusa, ovvero 2 mesi per quanto riguarda gli affidamenti diretti e 4 mesi per le procedure negoziate senza bando, per gli affidamenti di importo sotto la soglia comunitaria.

4.5 Obblighi di acquisto in forma centralizzata e individuazione degli strumenti di approvvigionamento di beni e servizi

Per l'affidamento di servizi e forniture, di qualsiasi importo e tipologia, l'Ateneo, come istituzione universitaria, deve ricorrere alle Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora la Convenzione quadro non sia attiva, oppure, pur essendo attiva, non sia idonea per carenza di caratteristiche essenziali¹ l'Ateneo deve ricorrere, in via prioritaria, agli Accordi quadro stipulati da Consip o al Sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito da Consip (SDA.PA.), ai sensi dell'art. 1, comma 583 della Legge n. 160/2019.

in caso di carenza o di inidoneità degli strumenti di cui al periodo precedente, l'Ateneo, nel rispetto del Codice e delle relative previsioni di attuazione, può scegliere se ricorrere, alternativamente: al Me.PA., ad altra piattaforma telematica di negoziazione come SINTEL oppure, per acquisti di importo inferiore a 5.000 euro a procedure di acquisto extra piattaforme telematiche di negoziazione².

Per maggiore chiarezza si schematizzano le modalità di scelta degli strumenti di acquisto:

 $autorizzato\ dall'organo\ di\ vertice\ amministrativo.$

¹ L'art. 1, comma 510 della Legge n. 208/2015 prevede la possibilità di acquistare in deroga rispetto all'obbligo di utilizzare Convenzioni Consip, nel caso in cui il bene o il servizio oggetto delle Convenzioni attive, alle quali sia possibile aderire, non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali. In particolare, l'acquisto in deroga rispetto alle Convenzioni attive dovrà essere previamente

² Come anticipato nella sezione "Quadro normativo di riferimento" il ricorso al Me.PA. è facoltativo per acquisti di importo inferirore ai 5.000 euro ad eccezione dei beni/servizi informatici a cui si applicano le disposizioni contenute nei commi 512-520 della Legge 208/2015.

verifica disponibilità Convenzione Quadro Consip attiva						
	\					
	sì					
	`	\downarrow				
verifica idoneità	verifica idoneità Convenzione Quadro individuata rispetto alle esiger					
V						
sì						
↓	↓					
ACQUISTO	ACQUISTO verifica disponibilità Accordo Quadro Consip/SDA.					
MEDIANTE						
CONVENZIONE						
QUADRO						
CONSIP						
	V		\			
	sì		no			
	↓		-			
	Verifica idoneità Accordo Quadr					
	Consip/SDA.PA. individuati		↓			
	rispetto alle esigenze					
	\downarrow	V	+			
	sì	no				
	\	V	1			
	ACQUISTO MEDIANTE ME.PA O		PIATTAFORMA			
	MEDIANTE	TELEMATICA I	DI NEGOZIAZIONE	ALTERNATIVA		
	ACCORDO (SINTEL); se acquisto di importo < 5.0			< 5.000 euro		
	QUADRO acquisto extra piattaforma					
	CONSIP/SDA.PA.					

Nell'ambito del Me.PA., è possibile utilizzare le seguenti modalità di acquisto:

Ordine diretto di Acquisto (OdA): strumento mediante il quale è possibile acquistare il bene e/o il servizio, pubblicato a catalogo dal fornitore a seguito dell'abilitazione al Me.PA., compilando e firmando digitalmente l'apposito documento d'ordine creato dal Sistema;

Richiesta di Offerta (RdO): strumento mediante il quale è possibile condurre un confronto competitivo tra più operatori abilitati sul Me.PA., richiedendo agli stessi di formulare offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze e aggiudicando al miglior offerente;

Trattativa diretta (TD): strumento mediante il quale è possibile negoziare con un unico operatore economico.

4.6 Avvio della procedura e criteri di selezione del contraente

Come precisato dalle Linee Guida Anac n. 4 (paragrafo 4.1.1.): "Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice dei contratti pubblici e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari".

Tale **indagine di mercato** è preordinata ad acquisire informazioni circa le caratteristiche delle prestazioni, gli operatori interessati, i prezzi correnti e tutto ciò che possa ritenersi utile per una compiuta verifica tra le soluzioni presenti e le reali esigenze della stazione appaltante. Le indagini di mercate sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dal RUP.

L'indagine può avvenire, segnatamente nel caso di procedure in affidamento diretto, in via informale e, come precisato nelle Linee Guida Anac n. 4, la strazione appaltante può "ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza".

Un confronto tra listini prezzi (ad esempio tramite un catalogo elettronico come Me.PA) può consentire di individuare il bene/servizio richiesto al prezzo più conveniente e dunque acquisirlo tramite OdA Me.PA.

L'acquisizione di più preventivi, tramite PEC o tramite procedure su piattaforma elettronica (es. TD Me.PA "gemelle", di identico contenuto e rivolte a più operatori) costituisce una modalità consueta di espletamento di indagine di mercato.

Quest'ultima tuttavia può essere espletata anche in modo più formale, particolarmente nel caso di procedure negoziate, con un avviso da pubblicare sul sito web di Ateneo (nella sezione Bandi di Gara) e sul sito InfoAppalti della Regione Liguria. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto per un periodo minimo di 15 giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza, a non meno di 5 giorni.

L'avviso deve contenere il valore dell'affidamento/gli elementi essenziali del contratto, gli eventuali requisiti di idoneità pofessionale, di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnico-professionale richiesti ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno ammessi alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici e le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da ammettere alla procedura mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

La selezione del contraente deve essere operata nel rispetto del **principio di rotazione**, sancito dall'art. 36, comma 1 del Codice e ripreso dalle Linee Guida Anac n. 3, punto 3.6:

"Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione".

L'affidamento al contraente uscente ha carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale stringente, che può essere ricondotto alla considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

Nelle <u>procedure negoziate</u>, la scelta del contraente può essere effettuata mediante uno dei due criteri di aggiudicazione:

- al minor prezzo, nei limiti in cui ciò sia consentito dall'art. 95, comma 4 del Codice. In tal caso le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Codice, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
- all'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo valutabile in base ai criteri determinati nella documentazione di gara.

4.7 Acquisizione CIG (smart CIG e CIG SIMOG)

Ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, è obbligatoria la richiesta del CIG (Codice identificativo Gara) al momento dell'avvio della procedura negoziale. Il CIG deve essere richiesto dal Responsabile Unico del Procedimento e, unico per ciascun appalto o lotto, consente l'identificazione univoca delle gare, dei rispettivi lotti e dei contratti.

Lo **smart CIG** è un CIG semplificato che si può acquisire per contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro. L'acquisizione di uno smart CIG consente alla stazione appaltante di inserire un numero inferiore di informazioni rispetto a quelle richieste per l'emissione di un CIG SIMOG.

L'acquisizione del **CIG SIMOG**, obbligatoria per contratti di importo superiore a 40.000 euro, è comunque possibile anche per contratti di importo inferiore a 40.000 euro e consente di effettuare la verifica dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del Codice mediante piattaforma ANAC. A tal fine le ditte invitate a presentare preventivo dovranno acquisire un codice detto PassOE associato al CIG SIMOG emesso dalla Stazione Appaltante.

Nell'ambito di convenzioni e accordi quadro è necessario acquisire un **CIG padre**. Per ogni contratto sottoscritto a seguito di accordo quadro/convenzione va invece acquisito un **Cig figlio o derivato**.

4.8 Predisposizione della documentazione negoziale ed espletamento della procedura

Una volta effettuate dal RUP le attività descritte nei paragrafi precedenti, si rende necessario provvedere alla predisposizione della documentazione negoziale relativa alla procedura avviata.

Nel caso di affidamento diretto sarà opportuno predisporre una richiesta di preventivo, un eventuale capitolato speciale d'appalto/capitolato tecnico, la modulistica a corredo della richiesta (modulo di autocertificazione/DGUE), dichiarazione di accettazione delle clausole vessatorie e ogni altra eventuale documentazione ritenuta utile.

Nel caso di procedura negoziata sarà opportuno predisporre una lettera di invito/disciplinare, un capitolato speciale d'appalto/capitolato tecnico, la modulistica a corredo della richiesta (DGUE, modulo di partecipazione alla procedura, ulteriori dichiarazioni, modulo relativo ai costi della manodopera/sicurezza e, nel caso si adotti come criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa, lo schema di valutazione dell'offerta con indicazione dei indicazione dei relativi criteri e punteggi), dichiarazione di accettazione delle clausole vessatorie e altra eventuale documentazione utile all'espletamento della procedura.

4.8.1 Definizione requisiti generali e speciali

Nella documentazione negoziale potrà essere richiesto, oltre al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice, , qualora ritenuto opportuno, il possesso di ulteriori requisiti minimi, cosiddetti "speciali" ai sensi dell'art. 83 del Codice, attinenti in particolare:

- idoneità professionale (es. iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto);
- capacità economico-finanziaria (es. fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto,
 oppure coperture assicurative contro rischi professionali);
- capacità tecnico-professionale (es. risorse umane e tecniche ed esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità; esperienze maturate nello specifico settore in intervallo di tempo ritenuto significativo).

4.8.2 Garanzie provvisorie e definitive

Per l'affidamento di contratti di beni e servizi a seguito di procedura negoziata, l'Amministrazione richiede che l'offerta sia corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del prezzo a base d'asta, sotto forma di cauzione o di fideiussione che deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta ai sensi dell'art. 93 del Codice e con le prescrizioni ivi contenute. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Per le procedure indette ai sensi dell'art. 1 comma 2 della Legge 120/2020 come modificato dall'art. 51 della Legge 108/2021 la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria sopra indicata, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, per l'affidamento di contratti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

4.8.3 Espletamento della procedura negoziale

A seguito della predisposizione della documentazione negoziale e dell'acquisizione del CIG (smart CIG o CIG SIMOG) relativo all'approvvigionamento si potrà procedere all'espletamento della procedura volta all'individuazione dell'affidatatario (in caso di affidamento diretto) o dell'aggiudicatario (in caso di procedura negoziata) attraverso le modalità individuate sulla base delle previsioni normative:

- richiesta di preventivi mediante PEC
- ordine di acquisto (OdA) mediante Convenzione Quadro Consip
- Accordo Quadro Consip

- Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDA.PA)
- Ordine diretto di Acquisto (OdA) Me.PA
- Trattativa Diretta (TD) Me.PA
- Richiesta di Offerta (RdO) Me.PA
- Affidamento diretto su piattaforma telematica di negoziazione (es. Sintel)
- Affidamento diretto con richiesta di preventivi su piattaforma telematica di negoziazione (es. Sintel)
- Procedura negoziata su piattaforma telematica di negoziazione (es. Sintel)

Una volta individuato l'affidatario/aggiudicatario della procedura di approvvigionamento, si potrà procedere alle verifiche dei requisiti di partecipazione, di carattere generale e speciale.

4.9 Verifiche requisiti art. 80 del Codice

La verifica dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice deve essere svolta secondo le seguenti modalità:

- a) Per affidamenti di importo inferiore ai 5.000 euro, dopo aver acquisito apposita autocertificazione rilasciata dal fornitore ai sensi del DPR 445/2000 e prima della stipula del relativo contratto, si dovrà procedere con:
 - la verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC)
 - la consultazione del casellario ANAC delle annotazione riservate (https://www.anticorruzione.it/-/annotazioni-riservate)

Ciascuna struttura fondamentale di Ateneo deve procedere inoltre, per ciascun anno solare, ad un controllo a campione, nella misura del 5% degli operatori economici affidatari di contratti di importo inferiore a 5.000 euro, in relazione alle verifiche dei requisiti di carattere generale di cui al punto c) sotto riportato.

- b) Per affidamenti di importo superiore ai 5.000 euro e inferiore ai 20.000 euro, dopo aver acquisito apposita autocertificazione rilasciata dal fornitore ai sensi del DPR 445/2000 e prima della stipula del relativo contratto, si dovrà procedere con:
 - la verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC)
 - la richiesta di visura camerale
 - la consultazione del casellario ANAC delle annotazione riservate (https://www.anticorruzione.it/-/annotazioni-riservate)
 - la verifica del certificato del Casellario Giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale - Ufficio Locale del Casellario Giudiziale.

- la verifica del pagamento delle imposte e tasse tramite apposita richiesta al competente ufficio di controllo dell'Agenzia delle Entrate.
- c) Per affidamenti di importo superiore ai 20.000 euro, dopo aver acquisito apposita autocertificazione rilasciata dal fornitore ai sensi del DPR 445/2000 e prima della stipula del relativo contratto, si dovrà procedere con:
 - la verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC)
 - richiesta di visura camerale
 - la consultazione del casellario ANAC delle annotazione riservate (https://www.anticorruzione.it/-/annotazioni-riservate)
 - la verifica del certificato del Casellario Giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale - Ufficio Locale del Casellario Giudiziale
 - la verifica del pagamento delle imposte e tasse tramite apposita richiesta al competente ufficio di controllo dell'Agenzia delle Entrate
 - la verifica dell'ottemperanza agli obblighi di cui alla L. 68/99.

4.10 Verifica requisiti speciali

La Stazione Appaltante provvederà alla verifica dei requisiti speciali dichiarati dall'operatore economico affidatario/aggiudicatario mediante l'acquisizione dei relativi documenti a comprova del possesso di tali requisiti. Qualora sia stato acquisito un CIG SIMOG tale verifica avverrà tramite tramite AVCPASS; successivamente l'Autorità avvia presso gli Enti Certificanti le richieste dei documenti.

Nel caso in cui le predette verifiche non diano esito positivo, la Stazione Appaltante procede all'eventuale segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione qualora ne ricorrano i presupposti, ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

4.11 Acquisizione documenti pre-stipula

Prima della stipula del contratto, la Stazione Appaltante acquisisce, laddove richiesta, la seguente documentazione:

- attestazione versamento dell'imposta di bollo (procedure svolte su piattaforma Me.PA)
- attestazione relativa al versamento della cauzione definitiva
- dichiarazione di accettazione delle clausole vessatorie indicate nella documentazione negoziale
- DUVRI (fatte salve le eccezioni dell'art. 26, comma 3 bis del d.lgs. 81/08)

- patto di riservatezza (nomina responsabile esterno trattamento dati, cfr.
 https://unige.it/ateneo/privacy), laddove necessario
- I documenti previsti dall'allegati XVII al d.lgs. 81/08 "Idoneità tecnico professionale"
- etc.

4.12 Stipula del contratto

La stipula del contratto può avvenire: a) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice; b) tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

Nel caso di stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio (es. per procedure espletate extra Me.PA/su piattaforma Sintel) il contratto dovrà includere il preventivo/offerta e la successiva nota di affidamento/lettera commerciale. Al contratto dovrà essere attribuito un numero di repertorio contratti.

4.13 Obblighi di trasparenza

In merito agli obblighi di trasparenza in ambito negoziale si richiamano gli artt. 29 ("Principi in materia di trasparenza") e 74 ("Disponibilità elettronica dei documenti di gara") del Codice, oltre al Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016.

La determinazione ANAC n. 1310 del 28/12/2016, avente ad oggetto "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016", è consultabile al sito https://www.anticorruzione.it/determinazione-n.-1310-del-28/12/2016-rif.-1

Sugli obblighi di comunicazione, ad esempio per false dichiarazioni, si veda infine il "Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", consultabile sul sito della GU:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/28/18A04464/sg